



COMUNE
di **Casalbuttano ed Uniti**
Provincia di Cremona



LINEE GUIDA MERCATINO HOBBISTI E SCAMBIO E VENDITA DI BENI USATI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Le presenti linee guida disciplinano le modalità di svolgimento del "mercatinò hobbisti e per lo scambio e la vendita di beni (di seguito chiamato semplicemente mercatino), stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.ro 1 del 09/01/2017;
2. Non costituiscono modifiche alle presenti linee guida le eventuali variazioni rispetto all'ubicazione, agli orari, ai giorni di svolgimento e al numero di posteggi;
3. L'attività di vendita deve essere effettuata in forma non imprenditoriale ed a carattere del tutto occasionale.

Art. 2 - Localizzazione, dimensioni e caratteristiche

1. Il "mercatinò" si svolge nei luoghi appositamente individuati dalla Giunta Municipale, ovvero in piazza Turina e, limitatamente agli spazi riservati ai bambini, in Via Municipio.
2. Lo spazio massimo di ingombro concesso ad ogni espositore è, di norma, di circa mq. 15. I posteggi dovranno essere separati da uno spazio inter bancale pari ad almeno cm. 50, che dovrà essere lasciato libero per il passaggio.
4. Gli articoli esposti potranno essere sistemati su tavoli o altre strutture poco ingombranti, oppure collocati a terra, garantendo comunque il rispetto di condizioni di ordine, cura e decoro e dello spazio massimo di ingombro concesso.
5. Nessun veicolo potrà sostare in prossimità del mercatino; una volta effettuato lo scarico delle merci, i veicoli dovranno essere spostati nelle apposite aree di parcheggio.

Art. 3 - Giorni ed orari di svolgimento

1. La Giunta Municipale individuerà il luogo e i giorni di svolgimento del mercatino
2. L'orario di svolgimento è stabilito come segue: - dalle ore 8.00 alle ore 17.00.
3. Gli espositori non possono accedere all'area prima delle ore 7.00.
4. L'allestimento delle esposizioni può essere anticipato o posticipato al massimo di un'ora, rispetto all'orario di inizio del mercatino e dovrà, comunque, essere ultimato entro le ore 8.00. In caso di necessità la Polizia locale può anticipare o posticipare l'orario di allestimento.
5. Gli espositori non possono abbandonare l'area loro assegnata con più di un'ora di anticipo sul normale orario di chiusura del mercatino, salvo cause di forza maggiore preventivamente comunicate agli appositi incaricati.
6. In occasione di particolari ed eccezionali circostanze, l'Amministrazione comunale, può modificare temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento del "mercatinò", nonché sospenderlo.
7. E' previsto uno spazio in via Municipio dedicato ai "bambini" per lo scambio di Giochi e materiale didattico con la presenza di uno dei due genitori.

Art. 4 - Requisiti dei partecipanti e presenze massime

1. Al "mercantino " possono partecipare esclusivamente privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro che non svolgano attività commerciale in modo professionale, e che risultino inoltre in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non siano titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche;
 - b) non si tratti di artigiani che vendono i propri articoli prodotti in forma imprenditoriale o professionaleNel dettaglio si potrà:
 - ↘ esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opera dell'ingegno creativo, senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma II lettera h) del D.lgs. 114/98;
 - ↘ di vendere oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati con valore non superiore ad €uro 258,23= ciascuno;
2. Stante le finalità assunte dal mercatino, tenendo conto che gli assegnatari dei posteggi espositivi non svolgono attività professionale, ma vendono al pubblico in modo del tutto sporadico ed occasionale, è fissato quale limite di presenze massime, per ciascun partecipante, quello di n. 12 giornate all'anno.

Art. 5 - Divieti di esposizione – vendita

1. Nell'ambito del "mercantino" è possibile vendere solo oggetti di valore contenuto (ad esempio: oggettistica, arredo, attrezzi, giochi, libri,..) ed è fatto divieto di dar corso all'esposizione, detenzione e/o alla vendita di:
 - animali vivi
 - piante
 - prodotti alimentari
 - veicoli (esclusi velocipedi)
 - armi, materiali esplosivi e combustibili
 - oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio degli agenti della Polizia Locale
2. Spetta alla Polizia Locale diffidare ed allontanare dal mercatino coloro che esponano oggetti la cui qualità o quantità faccia presumere l'esistenza di un commercio vero e proprio e, parimenti, vietare l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente disciplinare.

Art. 6 - Comportamenti e obblighi degli espositori

1. Ogni espositore è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri partecipanti e del pubblico, pena l'immediato allontanamento dal mercatino, che potrà essere disposto dalla Polizia Locale.
2. Nello specifico all'espositore è fatto divieto di:
 - a) introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti al "mercantino" o rientranti nelle categorie di cui all'art. 5 del presente disciplinare;
 - b) pubblicizzare, sia direttamente sia indirettamente, la merce in esposizione mediante l'impiego di cartelli indicanti sconti, occasioni, svendite nonché richiamare il pubblico con apparecchi fonici, musicali e similari; c) dar corso all'esposizione o alla vendita di articoli appartenenti a terzi;
 - d) raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi;
 - e) accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata;

- f) cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;
- g) allestire l'esposizione prima dell'orario fissato per l'avvio dell'attività del mercatino;
- h) permanere sul luogo dopo la chiusura del "mercatino";
- i) allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
- j) danneggiare o imbrattare le pavimentazioni o le facciate di edifici adiacenti al proprio posteggio espositivo;

3. L'espositore è obbligato a:

- a) rispettare i tempi, le modalità e gli orari della manifestazione;
- b) mantenere pulita l'area assegnata e lasciarla libera da ingombri, carta e rifiuti entro il termine fissato per la chiusura;
- c) rispettare lo spazio assegnato;
- d) rispettare ogni altra indicazione e/o prescrizione contenuta nell'ambito del presente disciplinare e nel contesto della normativa vigente.

Art. 7 - Presentazione della comunicazione e modalità di accesso agli spazi espositivi

1. Le aree espositive sono assegnate, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente disciplinare.
2. Per poter partecipare alla manifestazione dovrà essere presentata all'Organizzazione utilizzando il modulo allegato alle presenti linee guida, redatta in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare; - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente; - data o date in cui si intende partecipare; - tipologia degli articoli da esporre. Alla comunicazione deve essere allegata copia di un documento d'identità dell'interessato.
3. La comunicazione deve essere presentata presso la sede dell'ufficio incaricato alla gestione della manifestazione almeno 15 (quindici) giorni prima della giornata di svolgimento del mercatino stesso.
4. La comunicazione ha validità per ogni anno solare (dal 01 gennaio al 31 dicembre).
5. L'ufficio incaricato, dopo aver effettuato le opportune verifiche, provvede ad inserire il nominativo dell'interessato in apposito elenco degli aspiranti espositori indicando le date richieste.
6. L'assegnazione delle aree avviene sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle comunicazioni.
7. Qualora per una giornata di svolgimento del mercatino pervengano comunicazioni in eccedenza rispetto alle aree disponibili, queste vengono comunque annotate da parte dell'ufficio competente e l'effettiva assegnazione delle aree eventualmente libere per assenza degli espositori "prenotati", avviene sulla base dell'ordine cronologico di ricezione di tali richieste e sull'affinità della merce esposta con le linee guida del mercatino.
8. Ogni espositore dovrà versare la quota di partecipazione fissata in € 5,00 (euro cinque) per ogni domenica, per la quale sarà rilasciata la relativa ricevuta;
9. L'incasso delle quote pro-capite avverrà da parte di un addetto comunale-agente contabile o da parte della Polizia Locale Intercomunale, con il compito di informare e relazionare l'Ufficio Comunale competente/Amministrazione Comunale ogni qualvolta venga richiesto;
10. L'espositore dovrà lasciare lo spazio concesso pulito;

Art. 8 - Gestione della manifestazione

1. Per la gestione e il coordinamento del mercatino viene incaricato il Geom. Simone Cavalli

Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Casalbuttano ed Uniti, con il supporto delle seguenti persone in qualità di volontari:

- Massimo Brugnini nato a Cremona il 17/09/1963 – C.F. BRGMSM63P17D150M residente in via XXIV Maggio, 1 – Casalbuttano (CR);
- Marco Sperati nato a Pizzighettone (CR) il 11/04/1955 – C.F. SPRMRC55D11G721E residente in via F. Turati, 60 – Casalbuttano (CR);
- Marco Caporali nata a Casalbuttano il 12/09/1952 – C.F. CPRPMC52P12B869 residente in via Dante, 7 – Casalbuttano (CR);
- Milanese Eleonora nata a Cremona il 22/01/1991 – C.F. MLNLNR91A62D150K

2. I volontari si occuperanno delle seguenti mansioni:

- Raccolta adesioni degli espositori;
- Assegnazione dei posti, secondo l'ordine e le indicazioni sulla domanda di adesione;
- Tenuta del registro delle presenze con indicazioni dei riferimenti dei singoli espositori con specificazione della relativa identità, come da scheda iscrizione allegata;
 - Controllo del rispetto delle linee guida/norme tecniche da parte dei partecipanti.

Art. 9 – Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per i materiali, le merci o quanto risulta depositato negli spazi espositivi.
2. Chiunque partecipi al mercatino in qualità di espositore, durante il periodo di utilizzo dello spazio assegnato, assume ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, fiscale, civile, penale ed amministrativo dell'attività posta in essere, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che dall'uso dello spazio stesso possono derivare a terzi, privati o pubblici.

Art. 10 – Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00 come stabilito dall'art. 7bis del D.lgs. n. 267/2000.
2. L'espositore può essere allontanato dall'area in caso di gravi violazioni.
3. La Polizia Locale è incaricata di fare osservare le disposizioni di cui al presente disciplinare.